

COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno



Via XXIV Maggio, 53 – C.A.P. 84020 Tel. e Fax: 0828 966002 – 966244 C.F 00547700658 Sito Web: www.comune.ottati.sa.it - Email: protocollo.ottati@asmepec.it

Prot. n. 2060 del 10/06/2020

ORDINANZA N. 24 DEL 10/06/2020

Oggetto:

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 1/2019 PROT. N. 180 DEL 18/01/2019 **AVENTE** AD **OGGETTO** "DISPOSIZIONI **FINALIZZATE** A CONTRASTARE IL **FENOMENO** DI **INDEBITA OCCUPAZIONE** DI **SUOLO PUBBLICO** \mathbf{E} TERRENI **PATRIMONIALI** E **DEMANIALI** AI **FINI** COMMERCIALI E DI PASCOLO"

Il Sindaco

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 1/2019 del Responsabile del Servizio Patrimonio, Geom. Sabato Cupo, avente prot. n. 180 del 18/01/2019 ed oggetto "Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno di indebita occupazione di suolo pubblico e terreni patrimoniali e demaniali ai fini commerciali e di pascolo";

PREMESSO che l'art. 5, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale;

VISTO il D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, e in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

VISTO, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

ACCERTATO, a seguito di segnalazioni verbali della locale Stazione dei Carabinieri "Parco", che sul territorio montano del Comune in intestazione vi sono abbandonati dei rifiuti speciali non pericolosi, di materiale ferroso e ligneo, alcuni posti ad evidente pericolo della pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che l'art. 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che:

- chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero e/o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'Ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni verbali avanzate dagli Agenti della locale Stazione Carabinieri "Parco" circa l'abbandono di rifiuti lignei e ferrosi in territorio montano di Codesto Ente:

VISTA la situazione di fatto riassunta in premessa;

RITENUTO necessario dover provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito

ORDINA

DI SGOMBERARE AD HORAS GLI SPAZI PUBBLICI OCCUPATI ABUSIVAMENTE, ANCHE RECINTATI, COME PRESCRITTO DALL'ORDINANZA N. 1/2019 E LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI LIGNEI E FERROSI

DISPONE CHE

la presente ordinanza, al fine di renderla nota al pubblico:

• venga pubblicata, a cura del Messo Comunale, all'Albo Pretorio;

e per farne curare l'osservanza, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992:

- venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ottati, che ne curerà anche la posa dei dovuti segnali regolamentari da installarsi all'innesto del tratto stradale interessato;
- venga trasmessa alla Locale Stazione Carabinieri di Sant'Angelo a Fasanella (Sa) ed alla Locale Stazione Carabinieri "Parco" di Ottati (Sa) che ne faranno curare l'osservazione;

AVVERTE CHE

- nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia;
- a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Dalla residenza Comunale, 10 Giugno 2020

Il Sindaço Elio Guadagno